



REPUBBLICA ITALIANA

167/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Natale LONGO	Consigliere relatore
Aurelio LAINO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritti al **n. 60108** del registro di segreteria,
promosso da:

OMISSIS (c.f. *OMISSIS*), nato il omissis a *Omissis* e ivi residente in via
Omissis, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Arpino, con elezione
di domicilio presso lo studio professionale in Roma, via Santa Maria
Mediatrice n. 1 (pec: marioarpino@ordineavvocatiroma.org)

Appellante

Contro

I.N.P.S. - Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale - (c.f.:
80078750587), con sede in Roma alla via *Ciro il Grande* n. 21, in
persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso
dagli avvocati *Giuseppina Giannico* (c.f. GNNGPP70B57D883T; p.e.c.:

avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (c.f. PTTNNL60E49D665K; p.e.c.: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (c.f. CRCLSI68C66F839U; p.e.c.: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (c.f. PRDSRG72L16H501O; p.e.c. avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto;

Appellato

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la regione Sardegna n. 324/2021, depositata in data 14/10/2021;

VISTO l'atto d'appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nell'udienza del giorno 9 maggio 2024, svolta con l'assistenza del segretario, Dott.ssa Serena Scippa, la relazione del relatore Cons. Natale Longo, l'avv. Mario Arpino per l'appellante e l'Avv. Giannico Giuseppina per l'INPS.

Svolgimento del processo

Con la sentenza n. 324 del 2021, la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna ha respinto la domanda giudiziale (compensando le spese processuali) con cui il ricorrente, ex appartenete alla Polizia penitenziaria (già precedentemente alla smilitarizzazione del Corpo), aveva chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto all'applicazione dell'art. 54 del DPR n. 1092/1973 e

quindi alla rideterminazione della propria pensione con attribuzione delle variazioni in aumento derivanti dall'applicazione dell'aliquota pensionabile del 44%, con conseguente condanna dell'Inps alla corresponsione degli arretrati (con interessi e rivalutazione) e al pagamento delle spese di lite.

Il particolare, detta sentenza ha motivato il rigetto della domanda attorea considerato che alla fattispecie si applica la diversa disciplina già prevista dall'art. 6 della legge n. 1543 del 3/11/1963, fatto salvo dalla legge di smilitarizzazione del Corpo (art. 14 comma 2, della legge n. 395/1990 e art. 73 del d. lgs. n. 443/1992) e anche ribadita dall'art.1, comma 1, del D.lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, nonché tenuto conto che l'invocato art. 54 del DPR n. 1092/1973 (così come la sentenza n. 1/QM/2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti) si applica, per consolidata giurisprudenza contabile, esclusivamente al personale militare, nel mentre il personale del Corpo di Polizia penitenziaria è stato smilitarizzato con la richiamata legge n. 395/1990 e al relativo personale "per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato" (art. 1 della legge n. 395/1990).

Avverso detta sentenza ha proposto appello il pensionato, articolando un unico e composito motivo di impugnazione, incentrato sulla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 54 DPR 1092/73 e dell'art. 1, comma 12, della legge 335/95, anche in relazione all'art. 1101-102

della legge 234/2021.

In particolare, parte appellante ha rimarcato che il pensionato era stato arruolato in un Corpo militare, che si applicherebbe dunque la disciplina pensionistica relativa al personale militare (tanto più che la Polizia penitenziaria rimane un Corpo ad ordinamento speciale) e che sia l'art. 54 del DPR n. 1092/1973 che l'art. 6 della legge n. 1543 del 3/11/1963 prevederebbero un'aliquota del 44%, menzionando altresì il disposto dell'articolo 1, commi 101 e 102 dell'art. 1 della legge 234/2021, che avrebbe assimilato (si tratterebbe di norma di interpretazione autentica) il trattamento previdenziale, relativamente all'istituto giuridico oggetto di contesa, del personale delle forze di Polizia ad ordinamento civile a quello militare.

L'appellante ha quindi concluso chiedendo:

- in via pregiudiziale: dichiarare l'appello tempestivo ed ammissibile;
- in via principale: riformare integralmente la sentenza impugnata, così accogliendo l'originario ricorso, almeno parzialmente, nei limiti di quanto statuito dalla sentenza 1/2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti e dall'art. 1, comma 101, della legge 234/2021, ossia rideterminando la quota retributiva della pensione dell'appellante da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile, condannando l'Istituto appellato a tutti i conseguenti adempimenti ed al versamento delle somme nel frattempo maturate e non erogate;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non si ritenga di applicare i commi 101 e 102 dell'art. 1 della legge 234/2021 anche a

coloro che siano già cessati dal servizio quali ex appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, fin dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico, disporre l'applicazione almeno con riferimento ai ratei di pensione maturandi a decorrere dal 1° gennaio 2022, condannando l'Istituto appellato, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, all'adeguamento del trattamento pensionistico e al pagamento delle maggiori somme -nelle more maturate;

- in ogni caso, ai sensi di legge, condannare l'appellato Istituto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese processuali e degli accessori (legale antistatario).

Con memoria in atti al 15 aprile 2024, si è costituito l'INPS, rappresentato e difeso come in epigrafe, sostenendo la correttezza della sentenza gravata e l'infondatezza dell'appello con riguardo alla domanda principale di applicazione al personale della Polizia penitenziaria della disciplina previdenziale relativa al personale militare, come chiarito dalla giurisprudenza contabile.

Quanto allo *ius superveniens* di cui all'art. 1, commi 101 e 102, della legge n. 234/2021, che confermerebbe al contrario la correttezza dell'interpretazione resa dalla sentenza gravata, l'Inps ha riferito di aver applicato l'innovazione normativa ricalcolando il trattamento pensionistico con decorrenza dal gennaio 2022, corrispondendo anche gli arretrati con il cedolino di marzo 2024, con conseguente cessazione della materia del contendere.

L'Inps ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso, "con ogni

conseguente provvedimento”.

Con memoria integrativa in atti al 16 aprile 2024, parte appellante, nel riconoscere l'avvenuta riliquidazione del trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 1, commi 101 e 102 della legge n.234/2021, ha sostenuto che sia cessata la materia del contendere ma che l'appello non possa esser rigettato, come richiesto dall'INPS, e che anzi vi sia una soccombenza virtuale dell'Istituto previdenziale.

L'appellante ha quindi concluso chiedendo, in via principale di dichiarare cessata la materia del contendere, ma in ogni caso di condannare l'INPS al pagamento delle spese processuali, oltre accessori.

All'udienza del giorno 9 maggio 2024, le parti hanno richiamato e ulteriormente illustrato le argomentazioni e le conclusioni già rassegnate.

Motivi della decisione

1. In via preliminare, occorre, come richiesto da parte appellante, verificare l'ammissibilità dell'appello alla luce dei limiti posti dall'art. 170 c.g.c., secondo cui “nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto”.

Al riguardo, parte appellante ha lamentato una interpretazione della normativa, perorata dall'INPS, che sarebbe asseritamente lesiva della propria posizione giuridica soggettiva.

Nei termini enunciati, la domanda giudiziale si presenta dunque come caratterizzata dalla prospettazione di un asserito errore di diritto, cosicchè l'appello deve ritenersi ammissibile.

2. La vicenda in esame riguarda un pensionato, già appartenente alla Polizia penitenziaria, arruolatosi in data precedente alla smilitarizzazione del Corpo e titolare di un trattamento pensionistico liquidato con sistema misto a decorrere dal 14/01/2016.

Come già riferito, con ricorso depositato presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna, il pensionato ha domandato la “riliquidazione della pensione del ricorrente ai sensi dell'art.54 del DPR n. 1092/1973” (non anche l’applicazione della disciplina di cui all’art. 6 della legge n. 1543 del 3/11/1963), ricorso respinto dal giudice di prime cure.

L’appellante ha impugnato la già richiamata sentenza di primo grado adducendo i motivi di appello già compendiati.

Il Collegio ritiene che l’appello debba ritenersi infondato quanto alla domanda principale ed estinto per cessata materia del contendere con riguardo alla domanda subordinata.

3. Con riguardo alla domanda principale, occorre innanzitutto premettere, in via generale, che la determinazione, nell’*an* e nel *quantum*, del trattamento previdenziale deve esser ricostruita sulla scorta della disciplina vigente al tempo del collocamento a riposo con maturazione dei requisiti soggettivi e contributivi necessari per la maturazione del diritto alla pensione (C. Cost. sent. n. 169/1986), “non potendosi configurare (sentenza n. 132/1984, citata) un diritto dell’iscritto alla intangibilità del trattamento pensionistico vigente al momento in cui erasi formalizzata l’iscrizione”.

Con riguardo alla questione interpretativa concernete l’art. 54 del TU

pensionistico, si osserva che la giurisprudenza delle Sezioni d'appello di questa Corte, anche in epoca successiva alle decisioni n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM (che hanno precisato le modalità applicative del disposto dell'art. 54 del T.U. pensionistico), ha ritenuto che detta norma del DPR n. 1092/1973 non sia applicabile al personale appartenente ai corpi di polizia ad ordinamento civile, compreso quello di polizia penitenziaria (*ex multis*, Sez. I App., sent. nn. 11, 134 e 330 del 2021; Sez. II App., sent. n. 82 del 2021; nn.231, 307 e 311 del 2020; Sez. III App., sent. n. 514 e 155 del 2021).

Infatti, l'art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, nell'istituire il Corpo di polizia penitenziaria (in cui è confluito il disciolto corpo degli agenti di custodia), ha previsto l'applicabilità ai dipendenti del Corpo, solo in "quanto compatibili", delle "norme relative agli impiegati civili dello Stato" (comma 4).

Inoltre, la medesima giurisprudenza contabile di Appello ha evidenziato che l'art. 56, comma 3, d.lgs. n. 443/1992 ha previsto l'applicabilità al personale del Corpo di polizia penitenziaria del solo art. 52 del d.P.R. n.1092/1973 e non anche del successivo art. 54, invocato già in prime cure dal pensionato.

D'altro canto, la giurisprudenza contabile (cfr.: Sez. giur. Calabria, sent. n. 19/2022) ha avuto altresì modo di evidenziare che l'art. 6, comma 2, della Legge n.1543 del 1963 prevedeva un istituto analogo a quello contemplato dall'art. 54 del T.U. pensionistico (che nella specie il pensionato non ha richiesto nel ricorso di prime cure, salvo poi richiamarlo nell'atto di appello), ma dettando una disciplina ben

diversa rispetto a quella prevista per il personale militare.

4. Quanto poi al disposto dell'art. 1, comma 101 e 102, della Legge n. 234/2021 (c.d. Legge di bilancio 2022), parte appellante ha sostenuto, in via principale, la sua portata interpretativo - retroattiva, ravvisandone la natura di norma di interpretazione autentica.

In proposito, deve innanzitutto premettersi che detta disciplina è entrata in vigore successivamente al deposito dell'impugnata pronuncia della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna n. 324/2021.

Con riguardo alla ricostruzione degli effetti intertemporali della norma, occorre rilevare che la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) ha invece sostanzialmente esteso al personale delle forze di Polizia ad ordinamento civile il coefficiente di rendimento elaborato, in applicazione del riferito art. 54 del T.U. pensionistico, dall'organo nomofilattico di questa Corte con le sentenze n. 1/2021/QM e 12/2021/QM del 2021 con riguardo al personale militare.

In particolare, ritiene il Collegio, in coerenza con l'orientamento del tutto prevalente della giurisprudenza contabile (tra le altre, Sez. I App., sent. nn. 45 e 123 del 2022; n. 399/2023; Sez. III App., sent. nn. 289 e 290 del 2022; *contra*, Sez. I App., sent. nn. 189 e 190 del 2022, nonché n. 193/2022), che la disciplina sopravvenuta (rispetto al ricorso e alla stessa sentenza di primo grado), pur potendosi applicare (essendo immediatamente precettiva) anche ai trattamenti previdenziali liquidati prima della sua entrata in vigore, non abbia

effetti *stricto sensu* retroattivi, potendosi dunque il beneficio riconoscere soltanto con riferimento ai ratei pensionistici maturati a partire dal giorno 1 gennaio 2022, ovvero successivamente all'entrata in vigore della legge di riforma (pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 310 del 31/12/2021).

Novella normativa che peraltro disciplina espressamente le coordinate temporali della propria entrata in vigore, prevedendo testualmente, all'art. 22, che "La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2022".

Pertanto, in difetto di una testuale previsione di retroattività della legge n. 234/2021 e stante anzi la testuale previsione del *dies* di entrata in vigore (immediata precettività), non può che farsi applicazione del principio di tendenziale irretroattività delle leggi (di cui all'art. 11 delle c.d. preleggi), esito interpretativo corroborato anche dal disposto del comma 102 dell'art. 1 della medesima legge, laddove si contemplano le relative previsioni di spesa in progressivo incremento dal 2022 al 2031, computo incompatibile con un'interpretazione retroattiva della norma (che avrebbe comportato l'erogazione di corposi arretrati nel 2022).

Per giunta, detta ricostruzione dell'efficacia intertemporale della disposizione è stata autorevolmente condivisa dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 33 del 28 febbraio 2023, che, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost.,

nella parte in cui non prevede che i criteri di calcolo del trattamento pensionistico (riferiti alla quota retributiva della pensione) previsti dall'art. 54, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 1092 del 1973 siano estesi in favore del personale della Polizia Penitenziaria, ha anche avuto modo di puntualizzare che lo *ius superveniens* costituito dall'art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 debba "giustamente" avere una "applicazione non retroattiva, nel senso che la riliquidazione del trattamento pensionistico opera solo a partire dal rateo di gennaio 2022".

Pertanto, la domanda principale dell'appello, argomentata sulla base del combinato disposto dell'art. 54 del TU pensionistico e dell'art. 1, commi 101 e 102 della legge n. 234/2021 (retroattivamente interpretata), deve essere respinta.

5. Con riguardo alla domanda subordinata di parte appellante, finalizzata al riconoscimento del dovuto in base al richiamato articolo 1, commi 101 e 102 della legge n. 234/2021, con decorrenza da gennaio 2022, l'Inps ha documentato di aver già riconosciuto (arretrati compresi) quanto dovuto, circostanza su cui ha concordato anche parte appellante.

Entrambe le parti hanno dunque chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ma con condanna di controparte al pagamento delle spese processuali.

Questa Corte dichiara dunque la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda subordinata, rispetto alla quale si ravvisa una soccombenza virtuale dell'INPS, peraltro in ragione di

norma sopravvenuta rispetto alla sentenza di prime cure, cui l'Ente previdenziale si è adeguato in corso di giudizio.

6. In conclusione, l'appello deve esser respinto con riguardo alla domanda principale e dichiarato estinto per cessata materia del contendere con riguardo alla domanda subordinata.

7. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, se ne dispone la compensazione, avuto riguardo al solo parziale rigetto dell'appello e alla soccombenza (sebbene solo virtuale) dell'INPS con riferimento alla domanda subordinata, peraltro in ragione dell'applicazione di disciplina normativa sopravvenuta.

P.Q.M

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *OMISSIS*, e iscritto al n. **60108** del ruolo generale, lo respinge parzialmente con riguardo alla domanda principale e lo dichiara estinto per cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda subordinata.

Spese di difesa compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

F.to Natale Longo

IL PRESIDENTE

F.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 12 luglio 2024

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi